

48846-22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

composta da:

Giorgio Fidelbo - Presidente -  
Ercole Aprile - Relatore -  
Enrico Gallucci  
Debora Tripicciono  
Paolo Di Geronimo

Sent. n.sez. 1717  
UP - 17/11/2022  
R.G.N. 26441/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/01/2022 della Corte di appello di Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;

letta la memoria dell'avv. (omissis), difensore della parte civile (omissis) (omissis), che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;

letta la memoria dell'avv. (omissis), difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado del 22 marzo 2021 con la quale il Tribunale di Enna aveva condannato (omissis) alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il (omissis), con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 163 cod. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, tenuto conto che il giudice di primo grado, nella motivazione, aveva espressamente illustrato le ragioni per le quali l'imputato potesse beneficiare di quella concessione, ma aveva poi omesso di indicare in dispositivo il relativo riconoscimento: contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza appellata cui il giudice di secondo grado avrebbe potuto porre rimedio, facendo prevalere la prima sul secondo.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato da (omissis) vada accolto.

2. Le doglianze formulate con il ricorso sono fondate.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità oramai nettamente prevalente, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va temperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla

motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (così, tra le molte, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269; Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Ferlito, Rv. 267153; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267082).

Di tale criterio interpretativo non è stata fatta corretta applicazione dalla Corte di appello di Caltanissetta, la cui determinazione ha integrato tanto una violazione di legge, nella parte in cui i giudici di secondo grado, esaminando la doglianza difensiva sul punto, hanno sostenuto che il dispositivo di una sentenza, costituendo l'atto con il quale viene estrinsecata la volontà della legge nel caso concreto, prevale sempre e comunque sulla motivazione intesa come parte esplicativa della decisione adottata; quanto un vizio di motivazione, nella parte in cui hanno asserito che la motivazione della sentenza appellata non contenesse alcun elemento individualizzante per permettere di riferire le relative argomentazioni all'odierno imputato, considerato che, al contrario, quel passaggio presentava precisi agganci al caso del prevenuto ("Dalla lettura del certificato del casellario giudiziale e dall'efficacia di monito riconducibile alla presente sentenza di condanna, è formulabile un giudizio prognostico positivo in ordine alla futura astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati, con conseguente concessione della sospensione condizionale della pena").

3. Dal riconoscimento della fondatezza del motivo dedotto consegue non la correzione della sentenza ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., bensì l'annullamento della sentenza, così come peraltro richiesto dal Procuratore generale

Il Collegio reputa non condivisibile la soluzione privilegiata dall'indirizzo giurisprudenziale nettamente prevalente, secondo il quale in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è sempre legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo e l'eliminazione dei relativi effetti ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriani, Rv. 273269; Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017, Cecere, Rv. 269604; Sez. 2, n. 2214 del 06/11/2013, dep. 2014, Marzano, Rv. 258192).

Appare, invece, preferibile l'opzione esegetica sostenuta dall'indirizzo giurisprudenziale minoritario che – talora, invero, senza un adeguato approfondimento argomentativo – ha ritenuto che in questi casi, se mancano i

presupposti formali di operatività dell'art. 619 cod. proc. pen., la sentenza impugnata debba annullata, con o senza rinvio a seconda che sia o meno necessario un intervento valutativo di merito che non può che essere riservato al giudice di rinvio (in questo senso, tra le diverse, Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Ferlito, Rv. 267153: Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Forte, Rv. 264909).

E ciò perché il caso del contrasto tra dispositivo e motivazione, con attribuzione di una prevalenza del contenuto della seconda su quello del primo, è situazione per così dire generale, che non rientra in maniera 'automatica' in alcuna delle quattro fattispecie disciplinate dal predetto art. 619 cod. proc. pen., che, come noto, riguarda i casi di errori di diritto nella motivazione, di erronee indicazioni di testi di legge, di errore di denominazione o di computo della pena ovvero di legge sopravvenuta più favorevole all'imputato: situazioni la cui ricorrenza è necessario verificare in concreto per poter applicare il predetto articolo, indipendentemente dal fatto che l'errore sia stato riconosciuto all'esito di un raffronto tra il tenore della motivazione e del dispositivo.

Nella fattispecie la sentenza impugnata non va corretta, ma va cassata senza rinvio a norma dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. nella parte in cui è stata esclusa la riforma della sentenza di primo grado con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto tale circostanza, che non si traduce propriamente in un "errore di denominazione o di computo della pena", non è inquadrabile in alcuna delle quattro ipotesi previste dal più volte citato art. 619 del codice di rito.

Il riconoscimento di quel beneficio può essere disposto in questa sede sulla base degli accertamenti in fatto già compiuti dai giudici di merito, che rendono oggi superfluo il rinvio del procedimento, sicché l'errore può essere emendato con la pronuncia di una sentenza di annullamento senza rinvio. Tanto risponde alla 'logica' della modifica introdotta nell'art. 620 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che consente alla Cassazione di decidere adottando i provvedimenti necessari laddove le argomentazioni e gli accertamenti di fatto contenuti nella motivazione del giudice di merito escludano la necessità di svolgere ulteriori accertamenti e consentano alla Corte di esercitare un potere 'discrezionalmente vincolato' compatibile con il giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla sospensione condizionale della pena di

cui dispone l'applicazione ordinando che l'esecuzione della pena rimanga sospesa  
ai sensi dell'art. 163 cod. pen.

Così deciso il 17/11/2022


Il Consigliere estensore

Ercole Aprile



Il Presidente

Giorgio Fidelbo



GIUDIZIARIO  
Giussepina Cirimele

